

SCHEMA
**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL GESTORE
DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.**

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124, codice fiscale e partita IVA 06208031002, in persona di, nella qualità di Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli in base alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data (di seguito: il "GME")

E

....., con sede sociale in, n., codice fiscale e partita IVA, capitale sociale (interamente versato) di euro, società iscritta nel Registro delle Imprese - Ufficio di al n. ed all'Albo Banche al n., in persona di, nella qualità di, domiciliato per la carica presso la sede di,(di seguito: il "Prestatore").

Il GME e il Prestatore (di seguito congiuntamente denominati: le "parti")

PREMESSO CHE

- A) il GME è la società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: il "D.lgs. n. 79/99"), a cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico;
- B) con decreto 19 dicembre 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 79/99, il Ministro delle Attività Produttive, sentita l'AEEGSI, ha approvato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (nel seguito: la Disciplina) come successivamente modificato ed integrato;
- C) il GME nell'ambito della gestione economica del mercato elettrico organizza e gestisce il mercato dei certificati verdi, ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le cui regole di funzionamento sono dettate all'interno della Disciplina;
- D) il GME organizza e gestisce il mercato dei titoli di efficienza energetica, secondo le Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica, adottate d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del

territorio, 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” come s.m.i. e dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 20 luglio 2004, recante “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164” come s.m.i.;

- E) il GME organizza e gestisce la Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito PCE) di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas n. 111/06 e ss.mm.ii.;
- F) con determinazione del 7 febbraio 2007, il Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha positivamente verificato il regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine (nel seguito: Regolamento PCE), come successivamente modificato ed integrato;
- G) al GME sono altresì affidate la gestione economica del mercato del gas (nel seguito: M-GAS), ai sensi dell’articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché la gestione della Piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale (nel seguito: P-GAS) di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2010 (nel seguito: D.M. 18 marzo 2010);
- H) le regole di funzionamento del M-GAS sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico, in data 6 marzo 2013, come successivamente modificato ed integrato;
- I) ai sensi dell’articolo 5 del D.M. 18 marzo 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG), ha approvato il Regolamento della P-GAS, in data 23 aprile 2010, come successivamente modificato e integrato;
- J) il GME organizza e gestisce, ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas ARG/Gas 45/11, la Piattaforma di bilanciamento del GAS, secondo le modalità definite nel relativo regolamento;
- K) al GME è affidata la gestione dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine (P-GO) ai sensi della Delibera dell’Autorità per l’energia Elettrica e il Gas ARG/Elt 104/11;

- L) Nell'ambito del processo di integrazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica nell'UE - conformemente alle disposizioni del Regolamento CE n. 714/2009 - con Deliberazione dell'AEEGSI 45/2015/R/EEL del 12 febbraio 2015, il GME ha avviato il market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia;
- M) Nell'ambito del processo di integrazione del mercato del gas naturale nell'UE - con Deliberazione dell'AEEGSI 282/2015/R/gas del 16 giugno 2015, il GME è stato autorizzato a registrare nel sistema PSV operando per conto di borse terze transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto di contratti conclusi presso i relativi sistemi di scambio/clearing;
- N) gli operatori, ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti presentano, ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina, garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'allegato 5 della Disciplina o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'allegato 3 della Disciplina, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 3 e Allegato n. 4);
- O) gli operatori, ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, presentano, ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, lettera a), del Regolamento della PCE, garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'allegato 3 del Regolamento PCE, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 5);
- P) gli operatori della PCE che siano anche operatori del mercato elettrico, ai fini della presentazione di richieste di registrazione sulla PCE, possono utilizzare, ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, lettera b), del Regolamento della PCE, parte delle garanzie finanziarie presentate ai sensi della Disciplina di cui alle successive lettere Q) ed R);
- Q) gli operatori che intendono operare sui mercati dell'energia ovvero sulla PCE presentano, ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina e dell'articolo 56 del Regolamento PCE, garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'allegato 3 della Disciplina, conformemente al modello allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 4);
- R) gli operatori, ai soli fini della presentazione di offerte congrue sul mercato elettrico a pronti ovvero di richieste di registrazione sulla PCE, presentano, ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina e dell'articolo 56 del Regolamento PCE, garanzie finanziarie nella forma di fidejussioni secondo l'allegato 7 della Disciplina o, alternativamente ovvero cumulativamente, secondo l'allegato 3 della Disciplina, conformemente ai rispettivi modelli allegati alla presente Convenzione (Allegato n. 6 e Allegato n. 4);

- S) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 4 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 80, comma 80.2, della Disciplina, richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento di tale ammontare conforme al modello di cui all'allegato 4 della Disciplina (Allegato n. 7) o presentando una nuova fideiussione;
- T) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 3 ovvero l'Allegato n. 6 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 80, comma 80.2, della Disciplina, richiedere la modifica dell'ammontare garantito ovvero del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento conforme, rispettivamente, ai modelli di cui all'allegato 6 e all'allegato 8 della Disciplina (Allegato n. 8 e Allegato n. 9) o presentando una nuova fideiussione;
- U) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 5 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 57, comma 57.3, del Regolamento PCE, richiedere la modifica dell'ammontare garantito ovvero del termine di validità ed efficacia della fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento conforme al modello di cui all'allegato 4 del Regolamento PCE (Allegato n. 10) o presentando una nuova fideiussione;
- V) gli operatori, ai fini della presentazione di offerte congrue su M-GAS, presentano, ai sensi dell'articolo 55, comma 55.1, della Disciplina del mercato del gas naturale, garanzie finanziarie nella forma di fideiussioni secondo l'allegato C della Disciplina, conformemente al modello allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 11);
- W) un operatore che abbia prestato garanzie fideiussorie secondo l'Allegato n. 11 può in ogni momento, ai sensi dell'articolo 56, comma 56.2, della Disciplina del mercato del gas naturale, richiedere la modifica dell'ammontare garantito dalla fideiussione presentando all'istituto affidatario del Servizio di tesoreria, una lettera di aggiornamento di tale ammontare conforme al modello di cui all'allegato D della Disciplina (Allegato n. 12) o presentando una nuova fideiussione;
- X) le Parti si sono dotate di sistemi informatici a supporto delle rispettive attività, idonei, tra l'altro, a consentire l'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione;

- Y) il GME con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ha indetto una procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii. avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria, come specificamente descritto nel capitolato tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A." (Allegato n. 2);
- Z) al termine della procedura di gara il Prestatore è risultato aggiudicatario del servizio al prezzo complessivo ed onnicomprensivo di €
- AA) il Prestatore ha rilasciato, a favore del GME, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., apposita garanzia nella forma di (Allegato n. 1) e che tale garanzia si intende prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione.
- BB) ai fini della presente Convenzione, valgono, ove non diversamente specificato, le definizioni presenti nelle Discipline e nei Regolamenti contenenti le regole di funzionamento dei mercati e delle piattaforme organizzate e gestite dal GME consultabili sul sito internet <http://www.mercatoelettrico.org> e le definizioni contenute Capitolato Tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.".

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati. Definizioni

- 1.1 Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.
- 1.2 Nella presente Convenzione, per mercati energetici, ove non diversamente specificato, si intendono il mercato elettrico, la PCE, il M-GAS, la P-GAS, la PB-GAS.
- 1.3 Nella presente Convenzione, per mercati ambientali, ove non diversamente specificato, si intendono il mercato dei certificati verdi, il mercato dei titoli di efficienza energetica, la P-GO.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

- 2.1 Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento del Servizio di tesoreria per il GME, che si compone del: *i.* servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici, per i mercati ambientali e per la gestione corrente aziendale extra-mercato e dell'incasso dei corrispettivi afferenti i mercati; *ii.* servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il mercato elettrico, per la PCE e il M-GAS; *iii.* servizio di regolazione dei pagamenti nell'ambito del Market Coupling con le frontiere estere e servizio di gestione delle correlate garanzie nei confronti delle controparti centrali estere; *iv.* servizio di regolazione di pagamenti con le borse terze nell'ambito della consegna fisica di contratti finanziari presso di esse negoziati, nonché eventuale servizio di gestione delle eventuali correlate garanzie; *v)* servizio di apertura di linea di credito per garantire il regolare svolgimento dei pagamenti dei mercati (di seguito congiuntamente denominati, ove non diversamente specificato: i "Servizi").
- 2.2 I Servizi sono svolti dal Prestatore in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico "Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A." (Allegato n. 2), che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, e, per quanto non ivi previsto, alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ed alla normativa e agli usi del settore bancario e creditizio.
- 2.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, in caso di specifica richiesta del GME, il Prestatore è tenuto ad attivare ulteriori c/c per un numero massimo di 6 (*sei*) intestati al GME, denominati in Euro, aventi medesime caratteristiche di gestione di cui al successivo Titolo II, Capo I, nonché l'attivazione del servizio di gestione delle garanzie finanziarie della medesima tipologia di quello descritto al successivo Titolo II, Capo II.

TITOLO II
SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I
SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI

SEZIONE I
SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I
MERCATI ENERGETICI

PARAGRAFO I
CONTO CORRENTE BANCARIO PER I MERCATI ENERGETICI

Articolo 3

Contenuto del servizio

- 3.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera A del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 3.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori, ivi inclusa la ricezione di operazioni bancarie di accredito attraverso lo strumento SEPA Direct Debit (SDD) B2B;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 3.1.
- 3.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 10 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 3.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 4

Ricezione dei pagamenti

- 4.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti dagli operatori debitori, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento e ne dà



- comunicazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 4.2 In caso di attivazione dello strumento SEPA SDD B2B, il Prestatore accredita sul conto intestato del GME l'importo dovuto con la clausola "salvo buon fine" il giorno interbancario (Target) successivo alla data di trasmissione del flusso contenente le disposizioni di addebito. Decorsi due giorni lavorativi dalla data di regolamento dell'addebito, il Prestatore comunica al GME entro le ore 10,00 l'esito definitivo degli addebiti, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 5

Effettuazione dei pagamenti

- 5.1 Sulla base delle disposizioni di pagamento, comunicate dal GME entro i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti e ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto nel medesimo allegato. La valuta da applicare è quella del giorno di disposizione del pagamento, salvo diversa specifica indicazione da parte del GME.
- 5.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui i pagamenti di cui al precedente comma 5.1 entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 5.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati ai sensi dei precedenti commi 5.1 e 5.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

PARAGRAFO II

DEPOSITO INFRUTTIFERO PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PCE E IL M-GAS

Articolo 6

Deposito infruttifero

- 6.1 Al fine di consentire agli Operatori l'effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme ai sensi dell'art 79, comma 79.1, della Disciplina, ovvero ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.11, del Regolamento PCE, il Prestatore apre presso di sé 1 (uno) conto infruttifero, intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera B del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. L'eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita dal GME.



- 6.2 Al fine di consentire agli Operatori l'effettuazione di bonifici bancari a favore del GME di somme ai sensi dell'art 55, comma 55.2, della Disciplina del mercato del gas naturale, il Prestatore apre presso di sé 1 (uno) conto infruttifero, intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera F del Capitolo 3 del paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. L'eventuale restituzione delle somme come sopra bonificate da parte degli Operatori avverrà a seguito di specifica disposizione impartita dal GME.
- 6.3 Qualora un operatore versi presso il Prestatore una somma a titolo di deposito infruttifero ai sensi dell'articolo 79, comma 79.1, della Disciplina ovvero ai sensi dell'Articolo 57, comma 57.11, del regolamento PCE, ovvero ai sensi dell'Articolo 55, comma 55.2, della Disciplina del gas naturale, il Prestatore ne dà comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.1.2. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 6.4 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 10 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

PARAGRAFO III

CONTO CORRENTE BANCARIO PER LA GESTIONE DELLA CONSEGNA FISICA DEI CONTRATTI FINANZIARI CONCLUSI SU BORSE TERZE

Articolo 7

Contenuto del servizio

- 7.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera H del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 7.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) monitoraggio dei pagamenti disposti da ciascuna borsa terza o dalla CH sul proprio conto PM in Target2 e trasferimento dei medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alla lettera H del Capitolo 3 del Paragrafo 3.1.1.;
 - b) monitoraggio dei pagamenti a favore di ciascuna borsa terza o della CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo dei medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui alla lettera H del Capitolo 3 del Paragrafo 3.1.1.;

c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 7.1.

7.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 10 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 7.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 8

Ricezione dei pagamenti

8.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti da ciascuna borsa terza o dalla CH, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, consentendone la visualizzazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 7, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 9

Effettuazione dei pagamenti

9.1 Secondo quanto previsto al Capitolo 7, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore si impegna a garantire, ai fini dell'effettivo pagamento in favore di ciascuna borsa terza o della CH, la capienza del proprio conto PM in Target2 entro i termini indicati da tali soggetti terzi. Il Prestatore si impegna altresì a fornirne informativa al GME e a consentirgli la visualizzazione del corrispondente addebito sul suo conto corrente dedicato. La valuta da applicare è quella del giorno in cui è previsto il pagamento a favore di ciascuna borsa terza o della CH.

9.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non adempia a quanto indicato al precedente comma 9.1 entro i termini previsti dalla borsa terza, il Prestatore sarà responsabile per l'inadempimento del GME nel *settlement* con le borse terze.

9.3 Il Prestatore mette a disposizione del GME le informazioni relative agli accrediti effettuati ai sensi del precedente comma 9.1, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 7, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

PARAGRAFO IV CONTO CORRENTE BANCARIO PER LA GESTIONE DEL MARKET COUPLING

Articolo 10

Contenuto del servizio

- 10.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé numero 1 (*uno*) conto corrente intestato al GME e denominato in euro, di cui alla lettera G del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1. dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 10.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) monitoraggio dei pagamenti disposti da ciascuna CH sul proprio conto PM in Target2 e trasferimento dei medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alla lettera G del Paragrafo 3.1.1.;
 - b) monitoraggio dei pagamenti a favore di ciascuna CH tramite il proprio conto PM in Target 2, con impegno a mantenere lo stesso capiente, e prelievo dei medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui alla lettera G del Paragrafo 3.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione;
 - c) comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 10.1.
- 10.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 10 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 10.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 11

Ricezione dei pagamenti

- 11.1 Il Prestatore accredita sul conto intestato al GME i pagamenti ricevuti da ciascuna CH, con valuta pari a quella del giorno di ricevimento, consentendone la visualizzazione al GME stesso, secondo quanto previsto al Capitolo 6, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 12

Effettuazione dei pagamenti

- 12.1 Secondo quanto previsto al Capitolo 6, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore si impegna a garantire, ai fini dell'effettivo pagamento in favore di ciascuna CH, la capienza del proprio conto PM in Target2 entro i termini indicati dalla CH stessa. Il Prestatore si impegna altresì a fornirne informativa al GME e a consentirgli la visualizzazione del corrispondente addebito sul suo conto corrente dedicato. La valuta da applicare è quella del giorno in cui è previsto il pagamento a favore di ciascuna CH.

- 12.2 Resta inteso che qualora il Prestatore non adempia a quanto indicato al precedente comma 12.1 entro i termini previsti da ciascuna CH, il Prestatore sarà responsabile per l'inadempimento del GME nel *settlement* con la CH.
- 12.3 Il Prestatore mette a disposizione del GME le informazioni relative agli accrediti effettuati ai sensi dei precedenti commi 12.1 e 12.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 6, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

SEZIONE II

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER I MERCATI AMBIENTALI

Articolo 13

Contenuto del servizio

- 13.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé 3 (*tre*) conti correnti intestati al GME e denominati in euro, di cui alla lettera C, D ed I, del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 13.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori;
 - c) comunicazione al GME dei versamenti e dei pagamenti rispettivamente ricevuti ed effettuati, di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente comma 13.1.
- 13.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 10 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sui conti di cui al precedente comma 13.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 14

Flussi informativi/Dispositivi

- 14.1 Il Prestatore comunica al GME gli importi versati dagli operatori secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

- 14.2 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto nel predetto allegato. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 14.3 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti effettuati, ai sensi del precedente comma 14.2, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.2, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

SEZIONE III

SERVIZIO DI REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI PER LA GESTIONE CORRENTE AZIENDALE EXTRA – MERCATO E PER I CORRISPETTIVI AFFERENTI I MERCATI

Articolo 15

Contenuto del servizio

- 15.1 Al fine dello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti, il Prestatore apre presso di sé 1 (*uno*) conto intestato al GME denominato in euro, di cui alla lettera E, del Capitolo 3, paragrafo 3.1.1, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 15.2 Il servizio di regolazione dei pagamenti è costituito dalle seguenti attività:
- a) ricezione dei versamenti effettuati in favore del GME;
 - b) effettuazione dei pagamenti a favore dei soggetti creditori attraverso:
 - 1) bonifici area SEPA SCT;
 - 2) bonifici area extra SEPA;
 - 3) bonifici area SEPA (SCT Priority) e area extra SEPA con modalità urgente;
 - 4) bonifici tramite Flusso di pagamento;
 - 5) bonifici stipendi;
 - 6) F24 on line.
- 15.3 Fermo restando quanto previsto al Capitolo 10 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione in ordine alla sicurezza nello scambio di dati e informazioni, il GME deposita presso il Prestatore le firme delle persone autorizzate ad operare sul conto di cui al precedente comma 15.1. In caso di variazioni dei soggetti autorizzati, il GME comunica al Prestatore tali variazioni, effettuando un nuovo deposito di firme.

Articolo 16

Flussi informativi/Dispositivi

- 16.1 Il Prestatore comunica al GME gli importi versati in favore del GME secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 16.2 Il GME comunica al Prestatore gli eventuali importi da versare ai beneficiari di cui al precedente Articolo 15, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 16.3 Sulla base delle disposizioni di pagamento comunicate dal GME, il Prestatore effettua i pagamenti, secondo quanto previsto al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. Resta inteso che qualora il Prestatore non effettui tali pagamenti entro i termini ivi previsti, la valuta da applicare al beneficiario è quella indicata dal GME.
- 16.4 Il Prestatore comunica al GME le informazioni relative ai pagamenti ricevuti ed effettuati, ai sensi dei precedenti commi 16.1 e 16.3, secondo le modalità ed i termini previsti al Capitolo 4, paragrafo 4.3, dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

CAPO II

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MERCATO ELETTRICO, LA PCE ED IL M-GAS

Articolo 17

Contenuto del servizio

- 17.1 Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie è costituito dalle seguenti attività:
- a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;

- e) raccolta delle garanzie prestate sotto forma di deposito in contanti, sui conti di cui alle lettere B e F di cui al Capitolo 3, Paragrafo 3.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione;
- f) tenuta delle garanzie prestate dagli operatori in forma segregata tramite un'apposita struttura di sottoconti e fornitura di apposita reportistica mensile.

Articolo 18

Verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 18.1 Alla presentazione della fideiussione da parte di un operatore, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:
- a) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui al articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 e che presenti un *rating* di lungo termine, attribuito da almeno una delle seguenti società: *Standard & Poor's Rating Services*, *Moody's Investor Service* e *Fitch*.
Detto *rating* non deve essere inferiore a BBB- della scala *Standard & Poor's* o *Fitch* ovvero ad Baa3 di *Moody's Investor Service*;
 - b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a) (Allegato n. 13 alla Convenzione).
 - c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione ai modelli allegati alla presente Convenzione (Allegati n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e n. 11) e che l'eventuale dichiarazione resa dalla società controllante attesti quanto previsto all'articolo 79, comma 79.3, lettere a) e b), della Disciplina, ovvero dell'Articolo 56, comma 56.2, lettere a) e b) del Regolamento PCE, ovvero dell'Articolo 55, comma 55.3, lettere a) e b) della Disciplina del gas naturale;
 - d) verifica l'autenticità della fideiussione ricevuta, attraverso un messaggio *swift* inviato dall'istituto fideiubente a conferma dell'emissione della garanzia. Il messaggio *swift* deve essere inviato secondo le specifiche tecniche individuate dal Prestatore stesso.
- 18.2 Il Prestatore, effettuata la verifica, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 18.3 Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari di cui al precedente comma 18.1, lettera a) ovvero la società

inizialmente controllante di cui al precedente comma 18.1, lettera b) mantengono i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME e all'operatore, secondo quanto previsto al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. Il GME comunica al Prestatore l'informazione di cui all'art. 79, comma 79.3, lettera a) della Disciplina, ovvero dell'art. 56 comma 56.2 lettera a) del Regolamento PCE, ovvero dell'art. 55, comma 55.3, lettera a) della Disciplina del gas naturale, relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.

- 18.4 Il Prestatore trasmette al GME le comunicazioni mensili previste al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 19

Aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 19.1 Nel caso in cui un operatore richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata, verifica la conformità della stessa ai modelli allegati alla Convenzione (Allegati n. 7, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 12).
- 19.2 Entro il termine di cui al precedente comma 19.1, il Prestatore, effettuata la verifica, provvede a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 19.3 Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere al GME il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento, secondo quanto previsto al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 20

Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 20.1 Le Parti si danno atto che eventuali contestazioni in ordine agli esiti della verifica delle garanzie finanziarie, prestate sotto forma di fideiussione ai sensi della Disciplina del mercato elettrico, del mercato del gas e del Regolamento della PCE, effettuata dal Prestatore ai sensi dei precedenti Articolo 18 e Articolo 19 sono risolte dal Collegio arbitrale di cui rispettivamente all'articolo 131 della Disciplina, all'articolo 80 della Disciplina del gas naturale e all'articolo 85 del Regolamento della PCE.

20.2 Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione delle contestazioni di cui al precedente comma 20.1, quale risultante in esito alla verifica effettuata dal Collegio arbitrale, ha valore vincolante nei propri confronti.

Articolo 21

Escussione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione

- 21.1 Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.
- 21.2 Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sui conti intestati al GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei pagamenti, e ne dà immediata comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 5 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 21.3 In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME, secondo quanto previsto dalla Disciplina del mercato elettrico, ovvero dal Regolamento della PCE, ovvero dalla Disciplina del gas naturale.

CAPO III

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PER IL MARKET COUPLING E LE BORSE TERZE

Articolo 22

Contenuto del servizio

- 22.1 Il servizio di gestione delle garanzie finanziarie è costituito dalle seguenti attività:
- a) verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - b) comunicazione al GME, con riferimento a ciascuna controparte borza terza ovvero CH, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - d) escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;

- e) gestione delle garanzie costituite da ciascuna borsa terza ovvero dalla CH, per conto proprio o per conto di terzi, nella forma di deposito in contanti sul proprio conto PM in Target2, o quello dell'istituto di cui si avvale per i rapporti con la controparte borsa terza ovvero CH, con riflesso sul conto di cui alla lettera G o H di cui al Paragrafo 3.1.1. dell'Allegato 2 alla Convenzione, a seconda delle indicazioni fornite dal GME;
- f) tenuta delle garanzie in forma segregata per singola borsa terza ovvero CH e diffusione di relativa reportistica periodica.

Articolo 23

Verifica delle garanzie finanziarie prestate sotto forma di fideiussioni

- 23.1 Alla presentazione della fideiussione da parte di ciascuna borsa terza ovvero CH, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo:
- a) verifica che la fideiussione sia stata effettivamente emessa da un istituto bancario iscritto all'albo di cui al articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385 e che presenti i requisiti indicati nell'apposito modello di fideiussione *ad hoc* reso noto preventivamente al Prestatore;
 - b) verifica che, qualora l'istituto bancario, sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del cod. civ., non soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a), la fideiussione rilasciata dall'istituto stesso sia corredata da una dichiarazione resa dalla società controllante che soddisfi i requisiti di cui alla precedente lettera a) (Allegato n. 13 alla Convenzione).
 - c) verifica la completezza e la conformità della fideiussione a ciascun modello *ad hoc*;
 - d) verifica l'autenticità della fideiussione ricevuta, richiedendo all'istituto fideiubente conferma dell'emissione della garanzia attraverso un messaggio *swift* secondo le specifiche tecniche individuate dal Prestatore stesso.
- 23.2 Il Prestatore, effettuata la verifica, provvede, entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della fideiussione, a comunicarne l'esito a ciascuna borsa terza ovvero alla CH e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 23.3 Il Prestatore verifica che, durante il periodo di validità della fideiussione, gli istituti bancari di cui al precedente comma 23.1, lettera a) ovvero la società inizialmente controllante di cui al precedente comma 23.1, lettera b) mantengano i requisiti richiesti per il rilascio della fideiussione stessa e, in caso di perdita di uno o più requisiti, ne dà comunicazione al GME ed a ciascuna borsa terza ovvero CH, secondo quanto previsto al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione. Il GME comunica al Prestatore l'informazione relativa alla perdita del controllo da parte della società controllante.

- 23.4 Il Prestatore trasmette al GME le comunicazioni mensili previste al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 24

Aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate sotto forma di fideiussioni

- 24.1 Nel caso in cui la borsa terza ovvero la CH richieda la modifica dell'ammontare garantito ovvero dei termini di validità ed efficacia della fideiussione, presentando al Prestatore una lettera di aggiornamento, il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui la lettera di aggiornamento è presentata, verifica la conformità della stessa ai modelli *ad hoc* individuati.
- 24.2 Entro il termine di cui al precedente comma 24.1, il Prestatore, effettuata la verifica, provvede a comunicarne l'esito all'operatore e al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 24.3 Nei casi di riduzione dell'ammontare garantito o anticipo della scadenza, il Prestatore deve richiedere al GME il benestare all'accettazione della lettera di aggiornamento, secondo quanto previsto al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

Articolo 25

Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate sotto forma di fideiussioni

- 25.1 Le Parti si danno atto che eventuali contestazioni in ordine agli esiti della verifica delle garanzie finanziarie saranno risolte secondo quanto previsto nelle convenzioni/contratti di volta in volta applicabili.
- 25.2 Le Parti si danno altresì atto che la risoluzione delle contestazioni di cui al precedente comma 25.1, quale risultante in esito alle verifiche effettuate ha valore vincolante nei propri confronti.

Articolo 26

Escussione delle garanzie finanziarie prestate sotto forma di fideiussioni

- 26.1 Il Prestatore, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta del GME, secondo quanto previsto al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, provvede ad escutere, in nome e per conto del GME, e secondo la prassi e gli usi del settore bancario e creditizio, la fideiussione prestata a favore del GME stesso.
- 26.2 Il Prestatore, ricevuti i pagamenti derivanti dall'escussione della fideiussione, li accredita sui conti intestati al GME, con valuta lo stesso giorno di ricezione dei

pagamenti, e ne dà immediata comunicazione al GME, secondo quanto previsto al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione;

- 26.3 In caso di mancato adempimento dell'istituto fideiubente, le azioni legali necessarie per recuperare le somme dovute sono intraprese dal GME.

Articolo 27

Gestione delle garanzie finanziarie prestate sotto forma di contante

- 27.1 Il Prestatore monitora i flussi in entrata sul proprio conto PM in Target2 da parte di ciascuna CH ovvero borsa terza e trasferisce i medesimi importi con pari data valuta sul conto di cui alle lettere G e H del Paragrafo 3.1.1. dell'Allegato 2 della Convenzione.
- 27.2 Il Prestatore adempie ai pagamenti sul conto PM in Target 2 della CH ovvero borsa terza, impegnandosi a mantenere lo stesso capiente, qualora vi sia indicazione da parte del GME di effettuare una restituzione di garanzia. Preleverà contestualmente i medesimi importi con pari data valuta dal conto di cui alle lettere G e H del Paragrafo 3.1.1 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 27.3 Il Prestatore fornisce comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sul conto di cui al precedente comma 10.1.

CAPO III

SERVIZIO DI APERTURA DI LINEA DI CREDITO

Articolo 28

Contenuto del servizio

- 28.1 Costituisce oggetto del servizio l'apertura di una linea credito che dovrà avere le caratteristiche ed essere reso secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati al Capitolo 9 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 29

Obblighi di correttezza

- 29.1 Le Parti, nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, mantengono una condotta conforme alle regole di correttezza, diligenza e professionalità.

Articolo 30

Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi

- 30.1 Il Prestatore conserva la documentazione relativa alle operazioni svolte nel periodo di durata della presente Convenzione, per 10 (dieci) anni dalla data in cui le stesse sono state effettuate.
- 30.2 Il GME accede, per via telematica ed in tempo reale (remote banking), ai documenti relativi alla gestione dei Servizi, ivi comprese le informazioni relative alle movimentazioni dei conti di cui ai precedenti Articolo 3, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 10, Articolo 13, Articolo 15. A tal fine, il Prestatore predispone quanto necessario all'accesso, secondo quanto specificatamente indicato nell'Allegato n. 2 alla Convenzione, assumendone gli oneri relativi, nonché adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza di tale accesso.

Articolo 31

Obblighi di informazione

- 31.1 Il Prestatore informa il GME, con la massima tempestività e, in ogni caso, secondo le modalità e nei termini definiti al Capitolo 10 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione, in relazione ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o a qualunque altro evento che possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi.

Articolo 32

Riservatezza delle informazioni

- 32.1 Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso in conseguenza dello svolgimento dei Servizi, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione ad alcun titolo.
- 32.2 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione ai sensi del successivo Articolo 38, o di recesso ai sensi del successivo Articolo 42, gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma 32.1 continuano ad avere efficacia per 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di scioglimento della Convenzione.

Articolo 33

Regime di responsabilità e penali

- 33.1 Il Prestatore a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione risultante dalla Convenzione ha rilasciato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 2006 ss.mm.ii. una fideiussione emessa da.....n..... (Allegato n. 1 alla Convenzione) che cessa di avere effetto successivamente alla sottoscrizione da parte del GME e del Prestatore del certificato di avvenuta regolare esecuzione dei Servizi.

- 33.2 Fermo restando il diritto del GME di incamerare in caso di inadempimento del Prestatore la fideiussione di cui al precedente comma 33.1, il Prestatore risponde, altresì, con tutte le proprie attività, salvo specifici vincoli di legge, e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore di pertinenza del GME, derivante dall'esecuzione della Convenzione e da tutte le operazioni comunque attinenti ai Servizi.
- 33.3 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati energetici il Prestatore risponde, in particolare:
- a) in ordine alla ricezione dei pagamenti disposti dagli operatori debitori, del tempestivo accredito sul conto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1;
 - b) in ordine alla ricezione dei bonifici effettuati dagli operatori, ai sensi del precedente Articolo 6, del tempestivo accredito sui conti di cui ai commi 6.1 e 6.2 del predetto Articolo 6;
 - c) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito dell'operazione;
 - d) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a), b) e c), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 3 e Articolo 6.
- 33.4 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione della consegna fisica dei contratti finanziari conclusi su borse terze nonché per la gestione del market coupling, il Prestatore risponde, in particolare:
- a) in ordine alla ricezione dei pagamenti disposti da ciascuna borsa terza o dalla CH, del tempestivo accredito sui rispettivi conti di cui ai precedenti Articolo 7, comma 7.1 e Articolo 10 comma 10.1;
 - b) in ordine all'adempimento dei pagamenti a favore di ciascuna borsa terza o della CH, del buon esito dell'operazione;
 - c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 7, comma 7.1 e Articolo 10 comma 10.1.
- 33.5 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per i mercati ambientali, il Prestatore risponde, in particolare:
- a) in ordine alla ricezione dei versamenti effettuati dagli operatori, del tempestivo accredito sui conti di cui al precedente Articolo 13, comma 13.1;
 - b) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore degli operatori creditori, del buon esito dell'operazione;

- c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 13, comma 13.1.
- 33.6 Nello svolgimento del servizio di regolazione dei pagamenti per la gestione corrente aziendale extra-mercato e per i corrispettivi afferenti i mercati, il Prestatore risponde, in particolare:
- a) in ordine alla ricezione dei versamenti effettuati in favore del GME, del tempestivo accredito sui conti di cui al precedente Articolo 15, comma 15.1;
 - b) in ordine alla effettuazione dei pagamenti a favore dei beneficiari di cui al precedente Articolo 15, comma 15.2, del buon esito dell'operazione;
 - c) della tempestiva comunicazione al GME dei pagamenti ricevuti e effettuati di cui alle precedenti lettere a) e b), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui al precedente Articolo 15, comma 15.1.
- 33.7 Nello svolgimento del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il mercato elettrico, la PCE e il M-GAS, il Prestatore risponde, in particolare:
- a) della corretta verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, degli eventuali aggiornamenti delle stesse, nonché dell'eventuale dichiarazione rilasciata dalla società controllante;
 - b) della tempestiva comunicazione al GME, con riferimento a ciascun operatore, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni e degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - c) della tempestiva comunicazione al GME dell'eventuale perdita di un requisito da parte di un istituto fideiubente ovvero della relativa società controllante;
 - d) della corretta custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
 - e) della regolare escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
 - f) della puntualità delle comunicazioni mensili previste al Capitolo 6 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.
- 33.8 Nello svolgimento del servizio di gestione delle garanzie finanziarie per il market coupling e le borse terze il Prestatore risponde, in particolare:
- a) della corretta verifica delle fideiussioni prestate a favore del GME, degli eventuali aggiornamenti delle stesse, nonché dell'eventuale dichiarazione rilasciata dalla società controllante;
 - b) della tempestiva comunicazione al GME, con riferimento a ciascuna controparte borsa terza ovvero CH, dell'ammontare garantito e del termine di validità ed efficacia delle fideiussioni e degli eventuali aggiornamenti delle stesse;

- c) della tempestiva comunicazione al GME dell'eventuale perdita di un requisito da parte di un istituto fideiubente ovvero della relativa società controllante;
- d) della corretta custodia delle fideiussioni prestate a favore del GME, nonché degli eventuali aggiornamenti delle stesse;
- e) della regolare escussione delle fideiussioni prestate a favore del GME, in nome e per conto del GME stesso;
- f) del tempestivo accredito sui rispettivi conti di cui ai precedenti Articolo 7, comma 7.1, Articolo 10, comma 10.1 a seguito della ricezione dei flussi disposti da ciascuna borsa terza o dalla CH al fine di costituire la garanzia in contanti;
- g) del buon esito dei pagamenti a favore di ciascuna borsa terza o della CH, in occasione della restituzione della garanzia in contanti;
- h) della comunicazione al GME, entro i termini individuati dallo stesso GME, dei pagamenti ricevuti ed effettuati di cui alle precedenti lettere f) e g), nonché di ogni altra movimentazione in dare e in avere sui conti di cui ai precedenti Articolo 7, comma 7.1, Articolo 10 comma 10.1.
- i) della puntualità delle comunicazioni mensili previste al Capitolo 8 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione;
- j) della tenuta delle garanzie in forma segregata per singola borsa terza ovvero CH.

33.9 Nello svolgimento del servizio di gestione del servizio di apertura di linea di credito il Prestatore risponde, in particolare:

- a) della mancata disponibilità della linea di credito entro il limite massimo indicato al Capitolo 9 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione;
- b) della tempestiva comunicazione al GME del raggiungimento del massimale indicato al Capitolo 9 dell'Allegato n. 2 alla Convenzione.

33.10 In caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali il GME applicherà al Prestatore le penali secondo quanto previsto nell'Allegato n. 2 della presente Convenzione, salvo che lo stesso non dimostri che il ritardo dipenda da cause ad esso non imputabili.

È fatto salvo il diritto del GME di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

33.11 Il GME, nell'esecuzione della Convenzione, è responsabile di eventuali danni esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta dei suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e siano prevedibili alla data di stipulazione della Convenzione. Resta inteso che sono a carico del Prestatore gli oneri e gli eventuali danni che al GME dovessero derivare in conseguenza di errate comunicazioni da parte del Prestatore medesimo.

33.12 Le Parti si danno atto che non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi comunque al di fuori del controllo delle stesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi o scioperi, anche aziendali.

Articolo 34

Tasso creditore

34.1 Sulle eventuali giacenze di cassa dei conti di cui ai precedenti Articolo 3, Articolo 7, Articolo 10, Articolo 13 e Articolo 15, il Prestatore riconosce un tasso d'interesse pari al tasso Euribor a tre mesi base 365 calcolato come media delle quotazioni di tale indicatore per ciascun giorno del trimestre di riferimento, al quale andranno aggiunti 50 *basis points*. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale posticipata.

34.2 Sulle eventuali giacenze di cassa dei conti di cui al precedente Articolo 6, il Prestatore non riconosce alcun tasso d'interesse essendo i conti in questione definiti infruttiferi.

34.3 Il GME riconosce al Prestatore, per l'utilizzo della linea di credito di cui al precedente Articolo 28, un tasso d'interesse pari al tasso Euribor a un mese base 365 calcolato come media mensile di tale indicatore per ciascun giorno del mese di riferimento, al quale andranno aggiunti 150 *basis points*. La liquidazione degli interessi ha luogo con cadenza trimestrale posticipata.

Articolo 35

Corrispettivi

35.1 Per lo svolgimento dei Servizi di cui al Titolo II, Capo I e Capo II, della Convenzione, il GME riceverà dal Prestatore, per il periodo di efficacia della presente Convenzione, un corrispettivo complessivo, fisso ed invariabile, di € (euro/.....), oltre IVA, da versare in 36 (*trentasei*) rate mensili ognuna avente importo di €, oltre IVA.

35.2 I corrispettivi di cui al precedente comma 35.1 sono riconosciuti mensilmente con accredito diretto sul conto corrente sulla base di apposita fattura emessa dal GME.

35.3 Le fatture saranno emesse dal GME entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento; la prima fattura sarà pertanto emessa entro il Gli importi relativi di cui al precedente comma 35.2, saranno accreditati con valuta dell'ultimo lavorativo del mese di emissione della fattura.

- 35.4 Al Prestatore non è riconosciuto alcun corrispettivo o rimborso oltre a quelli previsti nel presente articolo per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto della Convenzione, fatta eccezione per l'imposta di bollo dovuta per legge.

Articolo 36

Durata ed efficacia della Convenzione

- 36.1 La presente Convenzione ha durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 37

Mancata opposizione all'inadempimento

- 37.1 Il Prestatore non può rifiutare, differire o sospendere in nessun caso l'adempimento delle prestazioni dei Servizi oggetto della Convenzione.
- 37.2 Eventuali tolleranze del GME nei confronti di prestazioni non conformi a quanto indicato nella Convenzione non costituiscono rinuncia a diritti al GME stesso spettanti.

Articolo 38

Risoluzione

- 38.1 Il GME si riserva il diritto di risolvere la Convenzione nel caso in cui il Prestatore, che assuma altresì la veste di istituto fideiubente, non effettui il pagamento dovuto al GME al momento dell'escussione di una fideiussione. E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- 38.2 La risoluzione della Convenzione ai sensi del precedente comma 38.1 non pregiudica i diritti o gli obblighi delle Parti che siano già sorti alla data di scioglimento.

Articolo 39

Codice etico

- 39.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Prestatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.mercatoelettrico.org. Con la stipula della presente Convenzione il Prestatore si obbliga a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..Il Prestatore, pertanto, si obbliga a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di

organizzazione e gestione adottato dal GME ex D. Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. L'inosservanza di tale obbligo da parte del Prestatore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

Articolo 40

Obblighi relativi alla legge n. 136/2010 e clausola risolutiva espressa

- 40.1 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. il GME comunica che il CIG (codice identificativo gara) relativo alla presente Convenzione è:
- 40.2 Il Prestatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione.
- 40.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

Articolo 41

Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

- 41.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Prestatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal GME e consultabili sul sito internet www.mercatoelettrico.org.
- 41.2 Con la stipula della presente Convenzione il Prestatore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal GME ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.
- 41.3 Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Prestatore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere la presente Convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Prestatore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, a GME stesso.

Articolo 42

Recesso

- 42.1 Il GME si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, e anche con riferimento ad alcune soltanto delle obbligazioni del Prestatore, esercitando tale facoltà con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che al Prestatore non è riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Articolo 43

Obbligo di collaborazione

- 43.1 Alla scadenza della presente Convenzione ovvero a seguito di risoluzione, ai sensi del precedente Articolo 38, o di recesso, ai sensi del precedente Articolo 42, il Prestatore si impegna a collaborare con il nuovo prestatore al fine di non causare disfunzioni, effettuando il trasferimento di tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dei Servizi e garantendo, su richiesta del GME, un periodo di compresenza pari a tre mesi.
- 43.2 Il Prestatore si impegna, altresì, ad eseguire tutte le attività che dovessero rendersi necessarie a seguito della risoluzione della presente Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 38, o all'esercizio del diritto di recesso, ai sensi del precedente Articolo 42.

Articolo 44

Foro competente e legge applicabile

- 44.1 Salvo quanto previsto ai precedenti Articolo 20 e Articolo 25, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'esecuzione della presente Convenzione o alla sua interpretazione è competente in via esclusiva il foro di Roma.
- 44.2 La legge applicabile alla presente Convenzione è quella italiana.

Articolo 45

Modifiche ed integrazioni

- 45.1 Qualora intervengano, nel periodo di durata della presente Convenzione, modifiche od integrazioni alle Discipline o al Regolamento adottati dal GME, eventualmente anche conseguenti alla variazione del quadro normativo delle fonti primarie e secondarie, che incidano sulle modalità di svolgimento dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, ad apportare alla presente Convenzione le necessarie modifiche ed integrazioni.
- 45.2 Qualora le modifiche ed integrazioni di cui al precedente comma 45.1 siano tali da modificare, in modo significativo, la prestazione dei Servizi, le Parti si impegnano, fin d'ora, a concordare la variazione del corrispettivo previsto per il

servizio interessato dalla modifica, salva la facoltà di recesso nel caso in cui dette modificazioni siano tali che il valore della prestazione ecceda o sia ridotta di almeno la metà rispetto al valore che la prestazione stessa aveva al momento della sottoscrizione della presente Convenzione. La variazione del corrispettivo sarà determinata, tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, in via analitica, sulla base dei prezzi di mercato. Resta comunque fermo il diritto del Prestatore di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 180 giorni qualora le modifiche ed integrazioni siano tali da richiedere lo svolgimento di servizi ulteriori o diversi rispetto a quelli di cui alla presente Convenzione.

- 45.3 Durante il periodo di durata della presente Convenzione, il Prestatore si rende disponibile, anche al fine di garantire il corretto svolgimento dei Servizi, a collaborare con il GME per individuare gli aggiornamenti al proprio sistema informatico, che si rendessero necessari a seguito delle modifiche apportate dal GME al proprio sistema informatico. Il Prestatore si impegna altresì a porre in essere, sul proprio sistema informatico, ogni intervento necessario a migliorare lo svolgimento dei Servizi, o che sia reso necessario da atti o provvedimenti delle autorità. Tali aggiornamenti ed interventi potranno determinare una modifica della presente Convenzione ovvero una variazione del corrispettivo, la cui formalizzazione potrà avvenire anche mediante scambio di corrispondenza commerciale.

Articolo 46

Registrazione e bollo

- 46.1 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della presente Convenzione essa è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.
- 46.2 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla presente Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.

Articolo 47

Domicilio delle Parti e comunicazioni

- 47.1 Per gli effetti della presente Convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, il GME e il Prestatore eleggono il proprio domicilio presso le seguenti sedi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124 – 00197 Roma;
 -, Via....., n. –
- 47.2 Ove non diversamente previsto nell'Allegato n. 2 alla Convenzione, ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione



dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39068012.....; responsabile della gestione della presente Convenzione: indirizzo e-mail:;
-, Via -, numero di telefacsimile, responsabile della gestione dei rapporti con il GME:, indirizzo e-mail:

47.3 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Per il Prestatore

Per il GME

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole della Convenzione: Articolo 20 (Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 21 (Escussione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 25 (Contestazioni sulla verifica delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 26 (Escussione delle garanzie finanziarie prestate nella forma di fideiussione); Articolo 30 (Accesso ai documenti relativi alla gestione dei Servizi); Articolo 31 (Obblighi di informazione); Articolo 32 (Riservatezza delle informazioni); Articolo 33 (Regime di responsabilità e penali); Articolo 34 (Tasso creditore); Articolo 37 (Mancata opposizione all'inadempimento); Articolo 38 (Risoluzione); Articolo 39 (Codice etico); Articolo 40 (Obblighi relativi alla Legge n. 136/2010 e clausola risolutiva espressa); Articolo 41 (Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione); Articolo 42 (Recesso); Articolo 43 (Obbligo di collaborazione); Articolo 44 (Foro competente e legge applicabile); Articolo 45 (Modifiche ed integrazioni).

Per il Prestatore

Allegati:

1. Fideiussione/cauzione definitiva n..... rilasciata dal Prestatore a favore del GME;
2. Capitolato tecnico “Servizio di tesoreria per il Gestore dei mercati energetici S.p.A.”;
3. Modello di fideiussione ai sensi dell’articolo 79 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 5 alla Disciplina);
4. Modello di fideiussione ai sensi dell’articolo 79 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 3 alla Disciplina);
5. Modello di fideiussione ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento della PCE (Allegato 3 al Regolamento della PCE);
6. Modello di fideiussione ai sensi dell’articolo 79 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 7 alla Disciplina);
7. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell’articolo 80 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 4 alla Disciplina);
8. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell’articolo 80 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 6 alla Disciplina);
9. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell’articolo 80 della Disciplina del mercato elettrico (Allegato 8 alla Disciplina);
10. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento della PCE (Allegato 4 al Regolamento della PCE);
11. Modello di fideiussione ai sensi dell’articolo 55 della Disciplina del mercato del gas naturale (Allegato C alla Disciplina);
12. Modello di lettera di aggiornamento della fideiussione ai sensi dell’articolo 56 della Disciplina del mercato del gas naturale (Allegato D alla Disciplina);
13. Modello lettera di patronage.